

Codice A1604B

D.D. 2 febbraio 2021, n. 44

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di dieci pozzi potabili - denominati P3, Raggiera, P4bis, P5, P6, P7, P8, P9, P10 e P11 - di proprietà della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.) e che costituiscono il campo-pozzi "Darola", ubicato nel Comune di Ivrea (TO).



ATTO DD 44/A1604B/2021

DEL 02/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia di dieci pozzi potabili - denominati P3, Raggiera, P4bis, P5, P6, P7, P8, P9, P10 e P11 - di proprietà della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.) e che costituiscono il campo-pozzi “Darola”, ubicato nel Comune di Ivrea (TO).

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d’Ambito e proprietario delle opere di presa nonché committente dello studio per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 18 novembre 2020 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 247 del 18 novembre 2020 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia dei dieci pozzi potabili che costituiscono il campo-pozzi denominato *Darola*, ubicato nel Comune di Ivrea (TO).

Precedentemente, l’Ente di Governo dell’Ambito n. 3, nel merito dell’istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con note del 7 luglio 2020 - prot. n. 42080 e del 5 novembre 2020 - prot. 69408, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

I dieci pozzi costituenti il campo-pozzi *Darola* sono ubicati a Nord-Ovest del concentrico principale di Ivrea, nella piana alluvionale del fiume Dora Baltea, nel settore interno dell’*Anfiteatro Morenico di Ivrea* su una superficie pianeggiante ad una quota media di circa 244 metri s.l.m. e sono così completati:

- *P3 (TO-P-02961)* - particella catastale n. 174 del foglio di mappa n. 1 - profondo 16,50 metri, filtra tra -6,05 e -16,05 metri, con una portata di esercizio di 9,5 l/s;
- *Raggiera (TO-P-02962)* - particella catastale n. 174 del foglio di mappa n. 1 - profondo 17,00 metri e con una portata di esercizio di 5,5 l/s; questo pozzo risulta caratterizzato da tubazioni

drenanti sub-orizzontali eseguite alla profondità di 16 metri dal piano-campagna;

- *P4 bis (TO-P-02965)* - particella catastale n. 178 del foglio di mappa n. 1 - profondo 17,50 metri, filtra tra -2,00 e -17,50 metri, con una portata di esercizio di 30 l/s;
- *P5 (TO-P-02964)* - particella catastale n. 177 del foglio di mappa n. 1 - profondo 26,70 metri, filtra tra -10,50 e -17,00 metri e tra -19,60 e -24,20 metri, con una portata di esercizio di 10 l/s;
- *P6 (TO-P-02963)* - particella catastale n. 177 del foglio di mappa n. 1 - profondo 19,80 metri e con una portata di esercizio di 19 l/s;
- *P7 (TO-P-02966)* - particella catastale n. 177 del foglio di mappa n. 1 - profondo 17,00 metri filtra tra -2,00 e -17,00 metri, con una portata di esercizio di 23 l/s;
- *P8 (TO-P-02967)* - particella catastale n. 177 del foglio di mappa n. 1 - profondo 15,70 metri, filtra tra -8,80 e -14,40 metri, con una portata di esercizio di 41 l/s;
- *P9 (TO-P-02968)* - particella catastale n. 177 del foglio di mappa n. 1 - profondo 19,80 metri, filtra tra -11,10 e -17,40 metri, con una portata di esercizio di 12,5 l/s;
- *P10 (TO-P-06485)* - particella catastale n. 177 del foglio di mappa n. 1 - profondo 17,50 metri, filtra tra -6,00 e -16,50 metri, con una portata di esercizio di 13 l/s;
- *P11 (TO-P-06484)* - particella catastale n. 177 del foglio di mappa n. 1 - profondo 18,37 metri, filtra tra -7,10 e -14,17 metri, con una portata di esercizio di 18 l/s.

Tutti i pozzi sono protetti in superficie da un avanpozzo a pianta rettangolare, sopraelevato rispetto al piano-campagna, al fine di evitare eventuali infiltrazioni di sostanze liquide e/o solide all'interno in caso di esondazione e allagamento dei terreni limitrofi.

Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, si evince che in corrispondenza del campo-pozzi *Darola* la base dell'acquifero superficiale si colloca ad una quota pari a circa 210-212 metri s.l.m., ovvero a -32 -34 metri di profondità dal piano-campagna e, pertanto, le dieci captazioni risultano a norma.

In riferimento ai Piani Regolatori Generali Comunali vigenti di Ivrea (TO), Fiorano Canavese (TO) e Montalto Dora (TO) - dove ricade l'area di salvaguardia individuata - i pozzi costituenti il campo-pozzi *Darola* sono collocati in "aree e impianti tecnologici destinate ai pozzi acquedottistici" mentre la zona di rispetto ristretta e quella allargata ricadono in "aree destinate a ambiti a parco fluviale agricolo" e in "aree a destinazione agricola".

Le opere di captazione si pongono, pertanto, come quadro generale, all'interno di un'ampia area a vocazione agricola; la presenza di zone interessate da pratiche agronomiche, di strade sterrate e di un lago di cava legato ad un'attività estrattiva ormai dismessa all'interno dell'area di salvaguardia proposta può essere ritenuta compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa. In merito alla presenza del lago di cava, che ricade parzialmente all'interno della zona di rispetto allargata si sottolinea comunque la necessità di effettuare un monitoraggio periodico della qualità delle acque, per evitare che un uso improprio dell'invaso porti eventuali sostanze inquinanti a raggiungere l'acquifero superficiale.

Per determinare le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero superficiale filtrato dai pozzi sono stati analizzati i dati disponibili, forniti da S.M.A.T. S.p.A., relativi a due prove a gradini di portata effettuate, rispettivamente, sui pozzi *P4bis* e *P6*. Non erano invece disponibili dati derivanti da prove di emungimento eseguite sulle rimanenti opere di captazione appartenenti al campo-pozzi a causa dell'impossibilità di interrompere il servizio di approvvigionamento potabile alla Città di Ivrea; in ogni caso i dati ricavati dalle indagini effettuate sono rappresentativi dell'intero campo-

pozzi *Darola*.

La proposta di definizione - individuata con il metodo *cronologico* e calcolata per tutti i dieci pozzi utilizzando il software a elementi finiti FEFLOW v. 6.0 - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, le portate massime complessive di esercizio dei singoli pozzi, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore - pari a 9,5 l/s per il *P3*, a 5,5 l/s per il pozzo *Raggiera*, a 30 l/s per il *P4bis*, a 10 l/s per il *P5*, a 19 l/s per il *P6*, a 23 l/s per il *P7*, a 41 l/s per il *P8*, a 12,5 l/s per il *P9*, a 13 l/s per il *P10* e a 18 l/s per il *P11* - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un alto grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato dai pozzi.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zone di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri attorno a ciascun pozzo; tali zone ricadono completamente all'interno dell'area recintata di pertinenza del campo-pozzi, di forma poligonale, il cui accesso è soggetto a restrizioni e a sorveglianza e che ha un'estensione di 31.529,88 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e dieci le captazioni costituenti il campo-pozzi, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e rappresentata dalla poligonale che involupa le zone di rispetto ristrette di ciascun pozzo, con un'estensione complessiva di 95.286,68 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e dieci le captazioni costituenti il campo-pozzi, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni e rappresentata dalla poligonale che involupa le zone di rispetto allargate di ciascun pozzo; nella parte orientale, tale zona, termina in corrispondenza della sponda destra del fiume Dora Baltea; tale zona ha una superficie complessiva di 291.477,15 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tavola 7 - COMUNE DI IVREA - Delimitazione aree di salvaguardia Campo Pozzi Darola - Estratto cartografia catastale - scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", con nota in data 2 dicembre 2019, ha trasmesso ai Comuni di Ivrea (TO), Fiorano Canavese (TO) e Montalto Dora (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chiasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia di dieci pozzi potabili - denominati *P3*, *Raggiera*, *P4bis*, *P5*, *P6*, *P7*, *P8*, *P9*, *P10* e *P11* - di proprietà della S.M.A.T. S.p.A. e che costituiscono il campo-pozzi "*Darola*", ubicato nel Comune di Ivrea, al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

I Comuni di Ivrea (TO) e di Fiorano Canavese (TO), visionata la documentazione trasmessagli, non hanno fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta; il Comune di Montalto Dora (TO), invece, con nota in data 24 gennaio 2020, ha comunicato di non esprimere alcuna osservazione.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 3 febbraio 2020, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare:

- deve essere verificato che i tratti esistenti di viabilità che interessano l'area di salvaguardia siano

dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà essere inoltre assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse; si rammenta, a tal proposito, la presenza dell'autostrada A5 Torino-Aosta al limite della zona di rispetto allargata, seppur esterna alla stessa;

- le attività agricole svolte all'interno dell'area di salvaguardia dovranno essere effettuate sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni agricoli sottoposti a salvaguardia e presentato, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino; tale Piano dovrà tenere conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee; qualora non venga concordato un Piano non si potranno utilizzare fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- nella zona di rispetto ristretta è vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- dal momento che nella porzione settentrionale della zona di rispetto allargata è presente un lago di cava legato ad un'attività estrattiva ormai dismessa è necessario che, in accordo con S.M.A.T. S.p.A., venga effettuato un monitoraggio periodico delle acque per verificare se eventuali attività ancora in essere possano comportare nel tempo una variazione delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque sotterranee; si sottolinea, inoltre, la necessità di ostacolare qualsiasi uso improprio dell'invaso;
- nella zona di tutela assoluta è presente un edificio denominato cascina Rolla in relazione al quale e agli eventuali centri di pericolo connessi non è stata fornita alcuna informazione;
- considerata la vicinanza del fiume Dora Baltea, è necessario che vengano valutate idonee misure alla messa in sicurezza delle captazioni, che siano sufficienti a minimizzare i rischi di potenziale contaminazione delle acque emunte in caso di esondazione e allagamento dei terreni limitrofi; tenendo conto dell'azione alimentante operata dal fiume nei confronti della falda superficiale e l'alta vulnerabilità intrinseca dell'acquifero interessato dai pozzi, eventuali sversamenti accidentali potrebbero infatti raggiungere l'area di salvaguardia in un tempo relativamente breve; si propone, quindi, come intervento di messa in sicurezza, l'attività periodica di controllo analitico sulle acque di prelievo;
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- per quanto riguarda la realizzazione di nuovi interventi edificatori, di nuova viabilità o di modifiche di tracciato della viabilità esistente, si dovrà fare riferimento alle indicazioni ed alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente;
- dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo di cui all'articolo 6 del regolamento 15/R/2006 all'interno dell'area di salvaguardia individuata.

La S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 5 novembre 2020, ha trasmesso una relazione esplicativa finalizzata a chiarire le perplessità emerse nel parere dell'ARPA sopra riportato, evidenziando quanto segue:

- il lago di cava legato ad un'attività estrattiva ormai dismessa situato all'interno della zona di rispetto allargata si presenta in ottimo stato di conservazione e non sono visibili nell'intorno dell'area elementi di abbandono e degrado che possano costituire un pericolo per la risorsa idrica sotterranea;
- l'edificio denominato cascina Rolla presente all'interno della zona di tutela assoluta è a servizio dell'acquedotto e l'accesso è consentito unicamente al personale autorizzato dal gestore ed alle autorità di controllo;

- tutti i pozzi sono protetti in superficie da un avanpozzo a pianta rettangolare, sopraelevato rispetto al piano-campagna, al fine di evitare eventuali infiltrazioni di sostanze liquide e/o solide all'interno in caso di esondazione e allagamento dei terreni limitrofi.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chiasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - sede di Ivrea - valutata la documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti - con nota in data 26 marzo 2020, ha sottolineato che il campo-pozzi *Darola* approvvigiona una vasta zona di utenza costituita dalla rete idrica dei Comuni di Ivrea, Pavone Canavese, Banchette d'Ivrea e parte di altri comuni limitrofi (Cascinette d'Ivrea, Romano Canavese e altri). L'acqua prelevata dai pozzi confluisce in un unico serbatoio di accumulo, denominato Monteleggero, da cui ha origine la rete di distribuzione; prima dell'immissione in rete, l'acqua accumulata nel serbatoio viene sottoposta ad un trattamento di disinfezione con prodotti a base di cloro; inoltre, annesso al pozzo *Raggiara* è installato un impianto di trattamento di tipo chimico-fisico per l'abbattimento delle concentrazioni di *manganese* nell'acqua emunta.

L'Azienda, nell'ambito dei controlli ufficiali ex d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii., verifica sia la qualità dell'acqua distribuita in rete, risultante dalla miscelazione sia, a scopo di monitoraggio e con frequenza annuale, la qualità dell'acqua emunta da ciascun pozzo. Le analisi effettuate sui campioni prelevati presso i suddetti punti non hanno evidenziato superamenti dei valori dei parametri di cui alla normativa vigente in materia, con l'eccezione dell'acqua del pozzo *Raggiara*, caratterizzata da una concentrazione di *manganese* intorno a 100 µg/l (concentrazione che tuttavia rientra nei limiti di accettabilità a valle dell'impianto di trattamento asservito al pozzo stesso).

Dal punto di vista dei centri di pericolo evidenzia, oltre alla presenza di attività agricole ed in particolare le estese coltivazioni di mais che interessano l'area di salvaguardia individuata, l'esistenza di un lago di cava nella zona di rispetto allargata e un tratto dell'asse viario rappresentato dall'autostrada A5 Torino-Aosta che, seppur esternamente, lambisce la zona di rispetto allargata.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia. Dai contenuti della proposta di Piano emerge che - dalle analisi dei profili pedologici realizzati - i suoli delle zone di rispetto, ristretta ed allargata, ricadono nella Classe 1, in quanto si è in presenza di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero "elevata" associata con una capacità protettiva dei suoli "bassa-moderatamente bassa". A seguito di tale valutazione si registra la massima suscettibilità al rischio di contaminazione della risorsa e, pertanto, tale peculiarità del suolo dovrà costituire il riferimento tecnico cui riferirsi per quantificare l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole. I terreni appartenenti alla Classe 1 sono caratterizzati da un elevato rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, conseguentemente, occorre limitare gli interventi agronomici e attenersi a una attenta gestione della tecnica colturale, differenziata tra la zona di rispetto ristretta e la zona di rispetto allargata.

Nell'areale interessato risulta essere prevalente la presenza, per circa il 70%, di superfici destinate a seminativi, con colture irrigue di mais e con cereali a ciclo autunno-vernino; sulla restante superficie troviamo prati stabili di pianura, impianti di arboricoltura da legno, boschi (castagneti e quercu-carpineti). Nelle aree assimilate a "bosco" come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 49, in data 3 dicembre 2020.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che i dieci pozzi potabili - di proprietà della S.M.A.T S.p.A. - che costituiscono il campo-pozzi denominato *Darola* e che sono ubicati nel Comune di Ivrea (TO), sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa, di manutenzione degli edifici di presa ed il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità interpodereale e di accesso al campo-pozzi ricadente all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- dal momento che nella porzione settentrionale della zona di rispetto allargata è presente un lago di cava legato ad un'attività estrattiva ormai dismessa è necessario che il gestore del campo-pozzi effettui un monitoraggio periodico delle acque di prelievo per verificare se eventuali attività ancora in essere possano comportare nel tempo una variazione delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque sotterranee;
- considerata la vicinanza del fiume Dora Baltea, è necessario che il gestore valuti idonee misure alla messa in sicurezza delle captazioni, che siano sufficienti a minimizzare i rischi di potenziale contaminazione delle acque emunte in caso di esondazione e allagamento dei terreni limitrofi; tenendo conto dell'azione alimentante operata dal fiume nei confronti della falda superficiale e l'alta vulnerabilità intrinseca dell'acquifero interessato dai pozzi, eventuali sversamenti accidentali potrebbero infatti raggiungere l'area di salvaguardia in un tempo relativamente breve; si raccomanda, quindi, come intervento di messa in sicurezza, l'attività periodica di controllo analitico sulle acque di prelievo;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata

che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;

- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia del campo-pozzi *Darola*, sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà, altresì, essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2019, con la quale è stata trasmessa ai Comuni di Ivrea (TO), Fiorano Canavese (TO) e Montalto Dora (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chiasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia di dieci pozzi potabili - denominati *P3, Raggiara, P4bis, P5, P6, P7, P8, P9, P10 e P11* - di proprietà della S.M.A.T. S.p.A. e che costituiscono il campo-pozzi "*Darola*", ubicato nel Comune di Ivrea, al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota del Comune di Montalto Dora (TO), in data 24 gennaio 2020;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - in data 3 febbraio 2020 - prot. n. 8784;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chiasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - sede di Ivrea - in data 26 marzo 2020 - prot. n. 0028142;

vista nota della S.M.A.T. S.p.A., in data 5 novembre 2020 - prot. n. 69408, contenente la relazione esplicativa in merito ai chiarimenti richiesti dall'ARPA con la nota del 3 febbraio 2020;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 - "*Torinese*" n. 247, in data 18 novembre 2020, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 - "Torinese", in data 18 novembre 2020 - prot. n. 0003437, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7".

determina

- a. L'area di salvaguardia dei dieci pozzi potabili - denominati *P3, Raggiara, P4bis, P5, P6, P7, P8, P9, P10 e P11* - di proprietà della S.M.A.T. S.p.A. e che costituiscono il campo-pozzi "Darola",

ubicato nel Comune di Ivrea (TO), è definita come risulta nell'elaborato "*Tavola 7 - COMUNE DI IVREA - Delimitazione aree di salvaguardia Campo Pozzi Darola - Estratto cartografia catastale - scala 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 9,5 l/s per il P3, a 5,5 l/s per il pozzo *Raggiara*, a 30 l/s per il P4bis, a 10 l/s per il P5, a 19 l/s per il P6, a 23 l/s per il P7, a 41 l/s per il P8, a 12,5 l/s per il P9, a 13 l/s per il P10 e a 18 l/s per il P11 - portata massima di esercizio prelevata in maniera continua e contemporanea dai dieci pozzi che costituiscono il campo-pozzi *Darola*.
- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività che interessano l'area di salvaguardia, ricadente in Classe A, all'interno della zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, l'accumulo e lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e l'utilizzazione dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari; nella zona di rispetto allargata, invece, è possibile la stabulazione ed il pascolo del bestiame purché nei loro effluenti non si superi il carico di azoto di 170 kg annuo per ettaro. Nella zona di rispetto allargata le concimazioni dovranno essere condotte tenendo conto degli apporti e dovranno limitarsi a bilanciare le asportazioni prevedibili dimostrate a mezzo della compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ex regolamento regionale 9/R/2002 e l'azoto somministrato non potrà eccedere il limite di 170 kg annui per ettaro. Inoltre, le concimazioni fosfatiche e potassiche dovranno apportare al terreno quantitativi, rispettivamente, di *fosforo* e di *potassio* pari ai prevedibili consumi delle colture senza mai superare le dotazioni, per il *fosforo* assimilabile, di 25 parti per milione (p.p.m.) se valutate con il metodo Olsen, ovvero le 62,5 p.p.m. se valutate con il metodo Bray-Kurtz e, per il *potassio*, le 180 p.p.m..

Gli eventuali trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834 /2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008, ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata.

Negli areali interessati è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfezzanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

In particolare, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione ed intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

E', inoltre, assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

d. Il gestore d'Ambito nonché proprietario delle opere di presa - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa, di manutenzione degli edifici di

presa ed il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti;

- effettuare un monitoraggio periodico di controllo analitico sulle acque di prelievo per verificare se eventuali attività ancora in essere nel lago di cava legato ad un'attività estrattiva ormai dismessa e presente nella porzione settentrionale della zona di rispetto allargata possano comportare nel tempo una variazione delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque sotterranee;
 - dal momento che le captazioni risultano prossime al fiume Dora Baltea, che svolge un'azione alimentante nei confronti della falda superficiale captata dai pozzi - si raccomanda, se non già presente, di dotare l'intero campo-pozzi di un sistema di monitoraggio costituito da più punti, sia di tipo periodico che di tipo continuo, questi ultimi collegati ad un sistema di allertamento e di esclusione automatica dei pozzi dalla rete in caso di alterazione di specifici parametri spia e di predisporre un protocollo d'intervento per la gestione delle situazioni di emergenza in cui si preveda, tra l'altro, l'approvvigionamento idrico alternativo in caso di esclusione dei pozzi dalla rete; nel caso di tale evenienza la ripresa dell'erogazione dell'acqua a scopo potabile dovrà avvenire dopo verifica della rispondenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici e secondo eventuali indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e ai Comuni di Ivrea, Fiorano Canavese e Montalto Dora, affinché gli stessi provvedano a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento viabilità interpodereale e di accesso al campo-pozzi ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
 - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
 - far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia; inoltre, non dovranno cambiare le destinazioni d'uso o essere oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa captata.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione

trasparente”.

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

→ Direzione di flusso della falda superficiale

Aree di salvaguardia

- Zona di Tutela Assoluta
- Zona di Rispetto Ristretta (isocrona 60 giorni)
- Zona di Rispetto Allargata (isocrona 365 giorni)

Catasto Terreni

- Comune di Ivrea: Fogli (black outline), Particelle (white)
- Comune di Fiorano Canavese: Fogli (brown outline), Particelle (white)
- Comune di Montalto Dora: Fogli (purple outline), Particelle (white)

CAMPO POZZI DAROLA

- Pozzo P3: Coord. UTM-ED50: 409632 E; 5036553 N
- Pozzo P5: Coord. UTM-ED50: 409867 E; 5036665 N
- Pozzo P9: Coord. UTM-ED50: 410027 E; 5036704 N
- Pozzo P4 bis: Coord. UTM-ED50: 409810 E; 5036637 N
- Pozzo P6: Coord. UTM-ED50: 409929 E; 5036694 N
- Pozzo P10: Coord. UTM-ED50: 409946 E; 5036659 N
- Pozzo P7: Coord. UTM-ED50: 409971 E; 5036714 N
- Pozzo P11: Coord. UTM-ED50: 409899 E; 5036680 N
- Pozzo P8: Coord. UTM-ED50: 410044 E; 5036749 N

ZONA DI TUTELA ASSOLUTA - ZTA		
Comune	Foglio	Particelle
IVREA	1	169 - 174 - 177 - 178 - 179 - 180

ZONA DI RISPETTO RISTRETTA - ZRR (isocrona 60 giorni)		
Comune	Foglio	Particelle
IVREA	1	2p - 3p - 4p - 5p - 6p - 7p - 8p - 9p - 10p - 11p - 12p - 13p - 14p - 15p - 17p - 18p - 19p - 20p - 21p - 22p - 24p - 25 - 26p - 27p - 28 - 29 - 30p - 31p - 32p - 33p - 34p - 36p - 37 - 38 - 39p - 40p - 41 - 42 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50p - 51p - 52p - 53 - 56p - 58p - 62p - 64p - 68 - 69 - 70 - 71p - 72p - 100p - 101p - 107p - 108p - 109p - 111p - 112 - 114 - 115 - 116p - 117p - 121p - 122p - 123p - 124p - 125p - 126p - 127p - 128p - 129p - 130p - 131p - 132p - 133p - 134p - 138p - 140p - 145p - 149p - 153p - 154p - 155p - 156 - 157 - 158p - 161p - 163 - 165p - 166p - 172p - 175p - 176p
	2	1 - 2p - 69p - 70p
FIORANO CANAVESE	4	33p - 34p - 35p - 36p - 43p - 44p - 62p

ZONA DI RISPETTO ALLARGATA - ZRA (isocrona 365 giorni)		
Comune	Foglio	Particelle
IVREA	1	1p - 2p - 3p - 4p - 5p - 6p - 7p - 8p - 9p - 10p - 11p - 12p - 13p - 14p - 15p - 16 - 17p - 18p - 19p - 20p - 21p - 22p - 24p - 26p - 27p - 30p - 31p - 32p - 33p - 34p - 35 - 36p - 39p - 40p - 50p - 51p - 52p - 56p - 58p - 62p - 63p - 64p - 71p - 72p - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81p - 82p - 83p - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100p - 101p - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107p - 108p - 109p - 111p - 112 - 114p - 117p - 118 - 119p - 120 - 121p - 122p - 123p - 124p - 125p - 126p - 127p - 128p - 129p - 130p - 131p - 132p - 133p - 134p - 135 - 136p - 138p - 140p - 141 - 142 - 143 - 144 - 145p - 149p - 150 - 152p - 153p - 154p - 155p - 158p - 159 - 161p - 162 - 164 - 165p - 166p - 172p - 175p - 176p
	2	2p - 3 - 4 - 15 - 16 - 23p - 32p - 33p - 34p - 69p - 70p
	8	1p - 2p - 3p - 4p - 5p - 6p - 7p - 8p - 9p - 10p - 11p - 12p - 13p - 15p - 50p
FIORANO CANAVESE	1	6 - 7p - 8p - 9 - 10 - 29p - 30p - 31p - 32p - 33p - 34p - 35 - 36 - 37 - 47 - 49p - 50p - 51p - 60 - 61p - 62p - 64 - 65
	4	33p - 34p - 35p - 36p - 37 - 38 - 39p - 43p - 44p - 61p - 62p - 74p - 75p - 76p - 77p - 78p - 79p - 80p - 81p - 82p - 117p - 118p - 120p - 121p - 122p - 123p - 124p - 125p - 126 - 128p - 129p - 131p - 141p - 142 - 143 - 145p
MONTALTO DORA	14	150p

